

TROYSI

STUDIO LEGALE

IL MUTUO DI SCOPO CONVENZIONALE: CRITICITÀ E NULLITÀ

La Suprema Corte con pronuncia n. 1517/21 analizza uno dei contratti bancari maggiormente controversi nelle aule giudiziarie negli ultimi anni, ossia quello del mutuo di scopo convenzionale.

Siamo nell'ambito di quel contratto per cui il correntista (per la maggior parte delle volte una impresa) riceve dalla Banca la "chance" di poter ripianare una situazione debitoria pregressa o anche più situazioni debitorie attraverso l'erogazione di un nuovo mutuo. L'esperienza sul campo suggerisce che tali tipi di contratto venivano e vengono sottoposti alle imprese, per lo più, allorché v'è un affidamento in loro favore di svariate migliaia di euro, con necessità di rientrare entro soglia o di abbassare il limite di soglia concesso; sicché la banca attraverso un'operazione meramente contabile eroga un importo attraverso la sottoscrizione di un nuovo finanziamento (ergo mutuo), garantito spesso da una ipoteca; cosicché quello che è un credito originariamente chirografario, che molto spesso rinviene dall'applicazione di tassi ultralegali non legalmente convenuti, anatocismo, commissioni e balzelli vari applicati dalla banca, si trasforma in un nuovo credito, che consolida quelli pregressi e garantisce l'adempimento in favore della banca attraverso un'ipoteca.

Da anni si combattono nelle aule dei tribunali grandi battaglie tra correntisti e banche, da un lato per far traslare le criticità del rapporto bancario originario, con richiesta di restituzione dell'indebito corrisposto nel nuovo contratto di mutuo connesso, avente quale scopo proprio la definizione di quel debito pregresso; dall'altro le richieste della banca di far valere il proprio credito.

La Suprema Corte con la pronuncia n. 1517/21 entra nella disamina proprio del mutuo di scopo convenzionale.

In particolare, nel caso esaminato dagli Ermellini una banca presentava domanda di insinuazione in via ipotecaria nel passivo fallimentare di una società per via di un credito dipendente da mutuo, per sorte capitale, per sorte interessi e per mora. Il curatore proponeva l'esclusione del credito dallo stato passivo, in quanto l'importo mutuato era servito semplicemente a coprire un precedente scoperto di conto corrente chirografario.

La Banca proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno, il quale ha parzialmente accolto la stessa, escludendo il rango privilegiato del credito in quanto l'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria contenuto nel contratto di mutuo era privo di causa.

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)

Tel. 0808962310 – fax 0802220273

Email francescotroysi@troysistudiolegale.it

Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it

TROYSI

STUDIO LEGALE

Il caso giunge all'esame della Suprema Corte, che enuncia seguenti principi di diritto:

«La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione».

«Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto della destinazione delle somme erogate all'effettivo conseguimento dello scopo prefissato è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del rapporto, con la conseguenza che all'inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione del relativo contratto».

«L'operazione di "ripianamento" di debito a mezzo di nuovo "credito", che la banca già creditrice realizza mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus».

La pronuncia della Suprema Corte si incardina all'interno di altri principi pronunciati in fattispecie affrontata dallo studio innanzi alla Corte di Appello di Bari; fattispecie riguardante sempre l'erogazione di un mutuo avente quale scopo quello di "chiudere" le posizioni debitorie della correntista (società) incardinate su alcuni conti correnti, sui quali la banca aveva operato negli anni anatocismo, tassi ultralegali non pattuiti, cms non dovute, balzelli indebiti.

In quella fattispecie sottoposta all'esame della Corte di Appello di Bari v'era da un lato la banca con un decreto ingiuntivo ottenuto sulla scorta del debito residuo del mutuo, dall'altro il garante della correntista che si opponeva al decreto ingiuntivo significando che negli anni su quei conti correnti la società garantita aveva corrisposto una serie di pagamenti indebiti, sicché non sussisteva alcun credito residuo in favore della banca, nonostante la sottoscrizione di un nuovo contratto di mutuo.

La Corte di Appello di Bari ha pronunciato quel principio secondo cui, in ipotesi di fattispecie come quella in esame, il finanziamento sarebbe parzialmente nullo, in

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)

Tel. 0808962310 – fax 0802220273

Email francescotroysi@troysistudiolegale.it

Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it

TROYSI

STUDIO LEGALE

quanto la correntista, se l'istituto bancario non avesse addebitato somme non dovute, avrebbe chiesto l'erogazione di un importo inferiore.

In particolare, secondo la Corte di Appello di Bari quei contratti destinati a tacitare la banca per altri crediti incardinati sui conti correnti, rappresentano contratti di scopo, la cui consegna di una determinata quantità di denaro costituisce oggetto di un'obbligazione del finanziatore; pertanto, la destinazione delle somme mutate entrano nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicchè la causa sussiste solo se la destinazione viene rispettata. In virtù di simili principi richiamati dalla Corte di Appello di Bari, la causalità del contratto manca allorché l'esposizione debitoria della correntista non sarebbe quella indicata dalla Banca, ossia quella riveniente dalla applicazione di tassi ultralegali non dovuti, anatocismo, cms non dovute e altri balzelli, e, pertanto, non sussistono passività in capo alla correntista nella misura (per così dire erogata) dalla banca, ma sarebbero sussistite tutt'al più in misura inferiore, ossia nella misura ricalcolata dal CTU al momento della erogazione del finanziamento, nella ricostruzione del conto corrente operato senza applicazione di voci indebite.

Di fatto nelle operazioni come quelle in esame, deve evidenziare che non sussiste una vera e propria erogazione delle somme, ma una semplice operazione contabile da parte dell'istituto di credito, che azzerava la posizione debitoria in misura pari all'esposizione, proprio così come pronunciato da Cassazione.

Ne deriva, pertanto, che il contratto di finanziamento sarebbe stato sottoscritto dalla correntista ed erogato dalla banca in misura inferiore qualora al conto corrente non fossero state applicate voci indebite. La somma erogata dalla banca sarebbe dovuta essere pari a quella necessaria per azzerare il debito alla data di erogazione e, quindi, al netto delle voci indebite, certamente inferiore rispetto a quello figurativamente erogato dalla banca.

La correntista, quindi, può far valere le proprie ragioni in giudizio al fine di veder ridimensionata la pretesa creditoria della banca, affidandosi a professionisti specializzati in materia.

Quella esaminata è una fattispecie che evidentemente riserva ancora nuove e ulteriori pronunce sia di merito che di legittimità, tese ad approfondire gli aspetti qui accennati.

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)
Tel. 0808962310 – fax 0802220273
Email francescotroysi@troysistudiolegale.it
Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it